



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE URBANISTICA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-118.0.0.-37**

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di Maggio il sottoscritto Petacchi Laura in qualita' di dirigente di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI ESCLUSIONE DAL VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO AD "ALBERGO", DELL'IMMOBILE SITO IN VIA LIRI CIV. N. 29, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Adottata il 30/05/2018  
Esecutiva dal 30/05/2018

30/05/2018	PETACCHI LAURA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



## DIREZIONE URBANISTICA

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-118.0.0.-37**

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI ESCLUSIONE DAL VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO AD "ALBERGO", DELL'IMMOBILE SITO IN VIA LIRI CIV. N. 29, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il Direttore

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 1 del 07.02.2008 "*Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali*" nasce con l'obiettivo di frenare il depauperamento del patrimonio alberghiero ligure, migliorare la qualità delle strutture ricettive esistenti e soddisfare le esigenze qualitative e quantitative del mercato turistico;

- la Regione Liguria ha apportato nel tempo varie modifiche alla legge e, in particolare, con la legge n. 4/2013 ha integrato alcuni aspetti al fine di dare maggiori garanzie agli operatori del settore affiancando al vincolo di destinazione d'uso altre misure utili a determinare le condizioni per la tutela e lo sviluppo del settore e per concretizzare l'obiettivo della salvaguardia e valorizzazione di quelle imprese in grado di produrre occupazione e reddito;

- in relazione al tema del vincolo di destinazione d'uso la legge contiene indicazioni molto precise e, in particolare, al comma 1 dell'art. 2 (Disciplina urbanistica degli alberghi. Norme di salvaguardia) prevede l'assoggettamento a specifico vincolo di destinazione d'uso ad albergo per gli immobili sedi degli alberghi e le relative aree asservite e di pertinenza:

- a) classificati albergo ed in esercizio ai sensi della normativa in materia;
- b) già classificati albergo, la cui attività sia cessata ma che non siano stati oggetto d'interventi di trasformazione in una diversa destinazione d'uso;
- c) in corso di realizzazione in forza di uno specifico titolo edilizio.

- il comma 1bis dell'art. 2 precisa che il vincolo non si applica agli immobili e alle relative aree asservite e di pertinenza, sedi degli alberghi:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- a) classificati al 1° gennaio 2012 a una o due stelle, con capacità ricettiva non superiore a diciotto posti letto ed aventi un utilizzo promiscuo della funzione ricettiva con quella residenziale o con altra funzione. Non si configura un utilizzo promiscuo nel caso di unità abitativa ad uso del titolare della struttura ricettiva stessa;
- b) aventi le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) già classificati albergo e per i quali l'attività alberghiera sia comunque cessata.

- gli uffici della Direzione, in collaborazione con l'Ufficio Strutture Ricettive della Provincia di Genova, Ente in allora competente per la classificazione delle strutture ricettive, hanno effettuato la ricognizione degli alberghi esistenti e in esercizio, verificato le caratteristiche, in termini di posti letto e condizioni di promiscuità, e la classificazione delle attività alla data del 1° gennaio 2012 al fine di identificare le strutture da inserire nell'elenco degli alberghi vincolati ex lege e, con Determinazione Dirigenziale n. 2014-118.0.0.-9, è stato approvato il documento "ELENCO ALBERGHI VINCOLATI EX ART. 2 L.R. N. 1/2008 E S.M. E I.", successivamente aggiornato con riferimento al gennaio 2015;

- la legge stessa, al comma 2 dell'art. 2, stabilisce i criteri in base ai quali i proprietari degli immobili soggetti al vincolo possono presentare, al Comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo con riferimento alla sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, basata su almeno una delle seguenti cause ed accompagnata dalla specificazione della destinazione d'uso che si intende insediare:

- a) oggettiva impossibilità a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell'immobile, a causa dell'esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualità degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) collocazione della struttura in ambiti territoriali inadatti allo svolgimento dell'attività alberghiera, con esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa.

- ai sensi del comma 2bis, dell'art. 2, il Comune entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza deve pronunciarsi in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale e, a seguito della positiva pronuncia, aggiornare l'elenco delle strutture vincolate, pubblicarlo nel sito web istituzionale e comunicare alla Regione l'avvenuto svincolo, trasmettendo l'elenco aggiornato;

- la Regione Liguria, con nota PG/2014/10632 del 20.01.2014 del Settore Affari Giuridici, ha precisato che la legge regionale non ha individuato l'organo comunale competente alla pronuncia sulle istanze di svincolo precisando altresì che nel caso sia obiettivamente riscontrabile, in sede di istruttoria di natura tecnica, la sussistenza di almeno una delle tassative condizioni stabilite dal citato art. 2, comma 2, e la funzione richiesta sia prevista dagli strumenti urbanistici vigenti non si configurano i presupposti per rimettere la decisione ad un organo di natura politica;

Premesso inoltre che:

- in data 11.04.2018 è stata presentata una richiesta di svincolo (prot. PEC 126292) da parte dell'Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea, proprietario dell'immobile sito in via Liri civ. 29 nel quale era insediata la struttura ricettiva denominata Albergo Hermitage, assistito dal Legale incaricato;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'attività alberghiera era esercitata all'interno di un immobile costituito da cinque piani fuori terra, precedentemente utilizzato per istruzione scolastica, facente parte della struttura conventuale, articolata in vari edifici, ricavata dalla suore Dorotee nel complesso dell'originaria Villa Raggi situato tra via Liri e via San Nazaro;
- come precisato tramite documentazione trasmessa con nota del 17.05.2018 (prot. PEC 170917) l'immobile di cui trattasi è identificato al Catasto Fabbricati di Genova: Sezione GEB, Foglio 67, Particella 58, Subalterno 21, indirizzo via San Nazaro civ. 17;
- il PUC, il cui procedimento si è concluso con Determinazione Dirigenziale 2015-118.0.0.-18 in vigore dal 3 dicembre 2015, comprende il complesso immobiliare dell'Istituto nel Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S), con valore storico paesaggistico, che non include le strutture ricettive alberghiere tra le funzioni ammesse;
- ai sensi dell'art. 12) comma 11 delle norme generali le funzioni non ammesse già insediate alla data di adozione del PUC possono essere adeguate sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico-sanitario, fino alla cessazione dell'attività;
- rispetto al livello paesaggistico puntuale del PUC l'immobile è compreso in Struttura Urbana Qualificata (SUQ) che individua aree territoriali estese e siti di particolare pregio, quali gli ambiti del paesaggio urbano strutturato antico e della città moderna, e nel Sistema delle Ville e dei Parchi di Albarno, gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio sono classificati Parco Giardino e Verde Strutturato, l'immobile è inoltre puntualmente individuato quale emergenza esteticamente rilevante (Villa Raggi - Dorotee);
- l'intero complesso immobiliare e tutte le relative pertinenze esterne sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in quanto dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1089/1939 con Decreto del 17.07.1998;
- il PTCP regionale comprende l'immobile in Struttura Urbana Qualificata (SU), disciplinato dall'art. 35 delle Norme di Attuazione il cui obiettivo è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale;

Rilevato che:

- l'immobile risulta assoggettato al vincolo di destinazione d'uso ad "Albergo", ai sensi dell'art. 2 comma 1 della LR n. 1/2008 e s.m.i, per le caratteristiche rilevate alla data del 1° gennaio 2012 poiché, a tale data, l'Albergo Hermitage era classificato 3 stelle e disponeva di 72 posti letto;
- l'istanza di svincolo mette in evidenza:
  - La destinazione turistico ricettiva non è compatibile con la disciplina urbanistica del Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S), del PUC vigente, in cui ricade l'immobile;
  - L'art. 12) comma 11 delle norme generali del PUC prevede che le funzioni non ammesse già insediate alla data di adozione del PUC, come nel caso in esame, possono essere adeguate sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico-sanitario, fino alla cessazione dell'attività;
  - L'attività ricettiva è definitivamente cessata in data 30 novembre 2017;
  - L'impossibilità di reinsediare nell'immobile un'attività ricettiva di carattere privato, in contrasto con la vigente disciplina urbanistica, rappresenta un vincolo di natura urbanistica non superabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

contemplato tra le condizioni indicate dalla legge regionale come motivazione per la richiesta di esclusione dal vincolo di destinazione d'uso ad "albergo";

- Con la volontà di ripristinare sullo stabile una destinazione d'uso coerente con la disciplina urbanistica vigente l'Istituto intende utilizzare l'immobile per ospitarvi una RSA (residenza sanitaria assistenziale);

Considerato che:

- l'attività alberghiera è definitivamente cessata in data 30.11.2017 e la Regione Liguria, con decreto dirigenziale del Settore Servizi Turistici Territoriali n. 6269 del 15.12.2017, ha revocato la classificazione della struttura ricettiva denominata Albergo Hermitage;
- l'impossibilità di reinsediare nell'immobile un'attività ricettiva di carattere privato in contrasto con la vigente disciplina urbanistica, in quanto il PUC consente il mantenimento delle funzioni non ammesse fino alla cessazione dell'attività, rappresenta un vincolo di natura urbanistica non superabile e oggettivamente riconducibile a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale che definisce le condizioni necessarie per la formulazione dell'istanza di svincolo;
- l'esclusione dal vincolo di destinazione d'uso ad albergo dell'immobile in oggetto, non comportando modifiche dell'attuale capacità ricettiva del Comune di Genova trattandosi di attività già cessata, non rileva rispetto agli atti di programmazione di competenza comunale previsti dalla legge e finalizzati a regolare lo sviluppo del settore e concretizzare l'obiettivo della salvaguardia e valorizzazione delle imprese esistenti;

Considerato inoltre che:

- l'istanza di svincolo, presentata esclusivamente dalla proprietà, non coinvolge altri soggetti in quanto, trattandosi di attività cessata, non sono presenti soggetti titolari della gestione alberghiera né personale dipendente;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2bis della legge, il Comune di Genova, con nota prot. 140483 in data 23.04.2018 della Direzione Urbanistica, ha consultato le seguenti Associazioni di Categoria e Organizzazioni Sindacali: ASCOM Confcommercio - Confesercenti - Confindustria - FILCAMS-CGL - FISASCAT-CISL - UILTUCS-UIL, chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni e/o comunicazioni in merito nel termine di venti giorni dal ricevimento;
- con nota in data 08.05.2018 (prot. PEC 163302) ASCOM Confcommercio Genova ha espresso parere favorevole in merito alla presente istanza;
- non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte delle Associazioni di Categoria e Organizzazioni Sindacali interpellate;

Dato atto che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica svolta, con particolare riferimento alla vigente disciplina urbanistica, le motivazioni avanzate con la presente istanza di svincolo sono riconducibili alle condizioni stabilite all'art. 2, comma 2, lett. a), della LR n. 1/2008 come modificato con LR n. 4/2013: *"oggettiva impossibilità a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell'immobile, a causa dell'esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, ... (omissis)";*
- la funzione socio sanitaria che si intende insediare indicata nell'istanza (RSA), riconducibile a servizi pubblici o di uso pubblico, rientra tra quelle consentite nel Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) del

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

vigente PUC nel quale, ai sensi dell'art. SIS-S-1 delle Norme degli Ambiti, sono previste le seguenti funzioni ammesse: "Principali: Servizi pubblici, parcheggi pubblici; Complementari: Servizi di uso pubblico, servizi privati, connettivo urbano, esercizi di vicinato funzionali al servizio o compatibili con lo stesso";

- la favorevole pronuncia in merito alla richiesta di svincolo risulta pertanto coerente con le citate disposizioni di legge come sintetizzato nella "*SCHEDE ALBERGO - Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2008 e s.m. e i.*" allegata parte integrante del presente provvedimento;

- conseguentemente alla favorevole pronuncia del Comune in merito alla richiesta di svincolo è necessario aggiornare l'elenco degli alberghi aventi le caratteristiche per l'applicazione del vincolo di legge pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Genova, in particolare stralciando dall'elenco l'Albergo Hermitage di via Liri (n. 45 dell'elenco attualmente pubblicato);

- ai sensi del comma 2bis, dell'art. 2 il Comune è tenuto a dare comunicazione alla Regione l'avvenuto svincolo e trasmettere l'elenco aggiornato;

Dato atto inoltre che:

- il Sistema dei Servizi Pubblici del PUC individua l'intero complesso immobiliare dell'Istituto come servizi di Istruzione a livello di quartiere (n. 8017 S) classificazione che, come precisato nel volume contenete i dati riassuntivi per l'intero territorio comunale dei bilanci dei servizi di quartiere esistenti e di previsione, ha carattere orientativo ed è suscettibile di essere modificata in conseguenza dell'evoluzione delle esigenze e dei criteri gestionali delle singole situazioni;

- l'approvazione del progetto edilizio per la realizzazione di una RSA, come indicato dall'Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea, comporta la contestuale modifica della tipologia di Servizio indicata dal Sistema dei Servizi Pubblici del PUC al fine di introdurre, sull'immobile e le aree interessate dal progetto stesso, l'indicazione di Servizi Pubblici di Interesse Comune;

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001;

Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. n. 267/2000, disciplina le funzioni e i compiti della dirigenza;

## **DETERMINA**

- 1) di dare atto che, in base a quanto rappresentato in sede di richiesta di svincolo, presentata in data 11.04.2018, la situazione dell'immobile sito in Via Liri civ. n. 29 risulta riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 2 comma 2 della LR n. 1/2008 come modificato dalla LR n. 4/2013 con particolare riferimento alla lettera a): "*oggettiva impossibilità a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell'immobile, a causa dell'esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, ... (omissis)*";
- 2) di pronunciarsi, pertanto, favorevolmente in merito alla richiesta di esclusione dal vincolo di destinazione d'uso ad "albergo" presentata in data 11.04.2018, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 1/2008 e smi, dall'Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea proprietario dell'immobile sito in via Liri civ. n. 29 nel quale era insediato l'Albergo Hermitage;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di provvedere all'aggiornamento del documento "ELENCO ALBERGHI VINCOLATI EX art. 2 L.R. N. 1/2008 E S.M. E I." ed alla pubblicazione dell'elenco aggiornato sul sito istituzionale del Comune [www.comune.genova.it](http://www.comune.genova.it);
- 4) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all'elenco aggiornato ai sensi del punto 5), alla Regione Liguria;


Il Direttore  
Direzione Urbanistica  
Arch. Laura Petacchi



COMUNE DI GENOVA

**SCHEDA ALBERGO**

Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2008 e s.m. e i.

<b>Denominazione</b>	HERMITAGE	<b>Classificazione al 1° gennaio 2012</b>	3 stelle
<b>Indirizzo</b>	Via Liri, civ. n. 29		
<b>Proprietà</b>	Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea		
<b>Gestione</b>	Hermitage Hotel srl cessata il 30.11.2017	<b>n. dipendenti</b>	Nessuno a seguito della cessazione di attività
<b>n. posti letto al 1° gennaio 2012</b>	72	<b>n. camere al 1° gennaio 2012</b>	38
<b>n. posti letto attuali</b>	-	<b>n. camere attuali</b>	-
<b>Attività in esercizio</b>	NO	<b>Attività cessata</b>	Regione Liguria DD n. 6269 del 15.12.2017
<b>Descrizione immobile</b>	 <p>L'attività alberghiera era esercitata all'interno di un immobile, precedentemente utilizzato per istruzione scolastica, compreso in una struttura conventuale ricavata dalle suore Dorotee nel complesso dell'originaria Villa Raggi. La villa, secondo una consuetudine genovese frequente nei percorsi di croce di Albaro, sorge con il lato minore in adiacenza all'asse viario di via san Nazaro ed il prospetto principale rivolto a sud. Originariamente il manufatto si presentava come un blocco isolato circondato da un vasto giardino, in epoche successive sono stati realizzati nuovi corpi di fabbrica in adiacenza all'edificio, tra questi l'imponente volume di cinque piani fuori terra in cui era esercitata l'attività alberghiera. La realizzazione dei nuovi corpi in uso all'istituto risale alla fine dell'ottocento.</p>		
<b>Destinazione d'uso richiesta</b>	Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)		





COMUNE DI GENOVA

<b>Inquadramento urbanistico</b>	<p>Il Piano Urbanistico Comunale in vigore dal 3.12.2015 comprende l'immobile nel Sistema dei Servizi pubblici (SIS-S) che non prevede le strutture ricettive alberghiere tra le funzioni ammesse.</p> <p>Si tratta di servizio di valore storico paesaggistico che il Livello Paesaggistico Puntuale del PUC ricomprende all'interno della Struttura Urbana Qualificata (SUQ) e nel Sistema delle Ville e dei Parchi di Albaro; il complesso è riconosciuto quale elemento storico artistico ed emergenza esteticamente rilevante. Gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio sono classificati Parco Giardino e Verde Strutturato.</p> <p>L'immobile e tutte le relative pertinenze esterne sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Decreto del 17.07.1998).</p> <p>Il PTCP regionale comprende l'immobile in Struttura Urbana Qualificata (SU), disciplinato dall'art. 35 delle Norme di Attuazione il cui obiettivo è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale.</p>
<b>Istanza di svincolo (art. 2, comma 2, della l.r. n. 1/2008 modificato con l.r. n. 4/2013)</b> Con riferimento alla sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, basata su almeno una delle seguenti cause:	
<b>a)</b> oggettiva impossibilità a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell'immobile, a causa dell'esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualità degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di abbattimento delle barriere architettoniche	
<p>L'esercizio dell'attività alberghiera non è compatibile con la disciplina urbanistica dell'ambito in quanto l'immobile è ricompreso dal PUC entrato in vigore il 3.12.2015 nel Sistema dei Servizi pubblici (SIS-S) che non include le strutture ricettive alberghiere tra le funzioni ammesse.</p> <p>L'attività è cessata dal 30.11.2017 e la Regione Liguria, Settore Servizi Turistici Territoriali, con decreto dirigenziale n. 6269 in data 15.12.2017 ha revocato la classificazione della struttura ricettiva in oggetto.</p> <p>L'art. 12) comma 11 delle norme generali del PUC prevede che le funzioni non ammesse già insediate alla data di adozione del PUC, come nel caso in esame, possano essere adeguate sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico-sanitario, fino alla cessazione dell'attività.</p> <p>SINTESI: rilevato che l'attività è definitivamente cessata l'esclusione dal vincolo di destinazione d'uso ad "albergo" operante ex lege è motivata dalla sussistenza di un vincolo di natura urbanistica non superabile che determina l'impossibilità di reinsediare nell'immobile un'attività ricettiva di carattere privato in contrasto con la vigente disciplina urbanistica.</p>	
<b>b)</b> collocazione della struttura in ambiti territoriali inadeguati allo svolgimento dell'attività alberghiera, con esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa.	
-	
<b>NOTE</b>	L'istanza di svincolo è stata presentata, in data 11.04.2018, dall'Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea, proprietario dell'immobile, rappresentato dall'Avv. Roberto Damonte.





**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE URBANISTICA**

**ELENCO ALBERGHI VINCOLATI EX ART. 2 L.R. N. 1/2008 E S. M. E I.**

**Aggiornamento: maggio 2018**

## ELENCO ALBERGHI VINCOLATI EX ART. 2 L.R. N. 1/2008 E S.M. E I.

N.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Classificazione	Posti letto GENNAIO 2018	Posti letto GENNAIO 2012	NOTE
1	AC HOTEL	Corso Europa 1075	4 stelle	250	250	
2	ACQUARIO	Vico San Pancrazio	3 stelle	53	53	
3	ACTOR	Via Goito 20	3 stelle	20	20	
4	AGNELLO D'ORO	Vico Monachette 6	3 stelle	25	25	
5	ALEXANDER	Via Bersaglieri d'Italia 19	3 stelle	63	63	
6	ARMONIA	Via Prè' 46 r	2 stelle	33	33	
7	ASSAROTTI	Via Assarotti 40C	2 stelle	48	46	
8	ASTOR	Viale delle Palme 16	4 stelle	69	69	
9	ASTORIA	Piazza Brignole 4	4 stelle	-	137	Attività cessata 30.09.2017
10	ASTRO	Via XX Settembre 3/21	1 stella	25	25	
11	B&B HOTEL GENOVA	Piazza Acquaverde 1	3 stelle	201	112	Ex AQUILA & REALE
12	BALBI	Via Balbi 21/3	2 stelle	23	23	
13	BARONE	Via XX Settembre 2/23	1 stella	22	22	
14	BEL SOGGIORNO	Via XX Settembre 19/2	2 stelle	35	31	
15	BELLEVUE	Salita Provvidenza 1	3 stelle	59	59	
16	BELSITO	Via Capolungo 12	2 stelle	-	21	Attività cessata 31.12.2017
17	BERNHEOF	Via Balbi 15/5 - 6	1 stella	21	23	
18	BEST WESTERN CITY HOTEL	Via San Sebastiano 6	4 stelle	124	126	
19	BEST WESTERN HOTEL METROPOLI	Vico dei Migliorini 8	3 stelle	97	88	
20	BEST WESTERN HOTEL PORTO ANTICO	Via Ponte Calvi 5	3 stelle	90	90	
21	BOCCADASSE	Via Boccadasse 14A	2 stelle	24	24	
22	BOCCASCENA	Via Barabino 62 r	3 stelle	18	18	
23	BOLOGNA	Piazza Superiore del Roso 3	2 stelle	25	25	
24	BRIGNOLE	Vico del Corallo 13 r	3 stelle	40	40	
25	BRISTOL PALACE	Via XX Settembre 35	4 stelle	239	239	
26	CAIROLI	Via Cairoli 14/4	3 stelle	21	21	
27	CASTELLO MIRAMARE	Via Pegli 2	3 stelle	25	25	
28	CHC AIRPORT BEST WESTERN PREMIER	Via Albareto 15	4 stelle	230	-	Inizio attività 21.09.2012

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Posti letto GENNAIO 2018</b>	<b>Posti letto GENNAIO 2012</b>	<b>NOTE</b>
29	CIT HOTELS BRITANNIA	Via Balbi 38	3 stelle	198	198	Ex STANDARD HOTELS
30	COLUMBUS SEA HOTEL	Via Milano 63	4 stelle	156	156	
31	CONTINENTAL	Via Arsenale di Terra 1	4 stelle	84	84	
32	CRISTOFORO COLOMBO	Via Porta Soprana 27	3 stelle	25	25	
33	DELLA POSTA	Via Balbi 24	3 stelle	33	33	
34	DORIA	Vico dei Garibaldi 3	1 stella	25	25	
35	ESPERIA	Via Val Cismon 1	3 stelle	52	50	
36	EUROPA	Vico Monachette 8	3 stelle	68	68	
37	FIORITA	Via Sampierdarena 59	1 stella	64	64	
38	FIUME	Via Fiume 9 r	2 stelle	25	25	
39	GALATA	Via A. Doria 4A	3 stelle	33	33	
40	GALLES	Via Bersaglieri d'Italia 13	3 stelle	42	42	
41	GENOVA	Via XX Settembre 23/8A	2 stelle	24	20	Ex SOANA
42	GENZIANA	Vico Mele 7	1 stella	25	25	
43	GRAND HOTEL SAVOIA	Via Arsenale di Terra 5	5 stelle	212	212	
44	HELVETIA	Piazza della Nunziata 1	3 stelle	58	58	
45	HOLIDAY INN GENOA CITY	Via Milano 47	4 stelle	267	267	
46	HOTEL NUOVO NORD	Via Balbi 155 r	3 stelle	37	37	
47	IL GIARDINO DI ALBARO	Via De Gaspari 19C	3 stelle	24	24	
48	IRIS	Via G. Rossetti 3 - 5	3 stelle	53	53	
49	IRIS DIPENDENZA	Via G. Rossetti 4	3 stelle	5	5	
50	LA CAPANNINA	Via Tito Speri 7	3 stelle	50	50	
51	LE TRE STAZIONI	Via Fassolo 1/1	2 stelle	24	24	
52	MAJOR	Vico Spada 4	1 stella	25	25	
53	MARINA PLACE RESORT	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 129	4 stelle	54	54	
54	MARINELLA	Passaggiata Anita Garibaldi 18 r	2 stelle	-	19	Sospeso 01.07.2013
55	MEDITERRANEE	Lungomare di Pegli 69	3 stelle	157	157	
56	MEGAN	Via Sampierdarena 107/2	2 stella	24	22	Ex AI 4 MORI
57	MELIA' GENOVA	Via Corsica 4	5 stelle	198	198	
58	MERCURE GENOVA SAN BIAGIO	Via Romairone 14	4 stelle	240	240	Ex IDEA HOTEL

N.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Classificazione	Posti letto GENNAIO 2018	Posti letto GENNAIO 2012	NOTE
59	MINI HOTEL	Via Lomellini 6/1	2 stelle	23	23	
60	MODERNO VERDI	Piazza G. Verdi 5	4 stelle	144	144	
61	NAZIONALE	Via N. Gallino 25 r	1 stella	20	20	
62	NH MARINA GENOVA	Molo Ponte Calvi 5	4 stelle	280	280	Ex JOLLY MARINA
63	NH GENOVA CENTRO	Via Martin Piaggio 11	4 stelle	223	223	Ex NH PLAZA
64	NO LOGO	Viale Sauli 5/7	2 stelle	104	84	Ex VIALE SAULI
65	NOVOTEL GENOVA CITY	Via Cantore 8C	4 stelle	446	446	
66	PANSON	Salita Pollaioli 13/3	1 stella	21	21	
67	PUPPO	Via Lungomare di Pegli 22	3 stelle	29	29	
68	ROYAL	Via Pré 59	1 stella	24	20	Ex RINASCENTE
69	SERAFINO	Via Verona 8	2 stelle	74	72	
70	SIRENELLA	Via Don Giovanni Verità 4A	3 stelle	46	46	
71	STARHOTELS PRESIDENT	Via Corte Lambruschini 4	4 stelle	380	380	
72	TIRRENO	Via dei Mille 17	3 stelle	43	43	
73	TIRRENO DIPENDENZA	Via dei Mille 19/a	3 stelle	5	5	
74	TOMMASEO	Via Monte Suello 18/4	1 stella	18	19	
75	TORRE CAMBIASO - CENTRO CONGRESSI	Via Scarpanto 49/43	4 stelle	79	78	
76	TOWER GENOVA AIRPORT HOTEL & CONFERENCE CENTER	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 44	4 stelle	566	566	Ex SHERATON
77	VERONESE	Vico Cicala 3	3 stelle	34	34	
78	VILLA BONERA	Via Sarfatti 8	2 stelle	45	45	
79	VILLA PAGODA	Via Capolungo15	4 stelle	34	34	
80	VITTORIA E ORLANDINI	Via Balbi 33-45	3 stelle	73	73	

Aggiornamento: maggio 2018